NO RIFIUTI A DOZZA

C.F. 90059690371

Via Calanco n. 83

40060 - Dozza (BO)

Dozza, lì 11.04.2024

Ns. Prot. 001/3/2024 (da indicare in ogni Vs. risposta)

all'Autorità competente

Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

al Presidente della Regione Emilia-Romagna Segreteria della Presidenza

viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna tel. 051 527 5800 - 5801 fax 051 527 5429

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

C.F.G. Ambiente S.r.l.

cfgambiente@legalmail.it

Comune di Dozza

comune.dozza@cert.provincia.bo.it

Nuovo Circondario Imolese

sismica.nci@pec.comune.imola.bo.it

Nuovo Circondario Imolese - Corpo di Polizia Locale

pm@pec.nuovocircondarioimolese.it

Città Metropolitana di Bologna

Servizio Amm.vo Pianificazione Territoriale cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana Servizio Territoriale di Bologna Presidio Metropolitano EST aoobo@cert.arpa.emr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento di Sanità Pubblica sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it

Regione Emilia-Romagna

Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile STPC.Bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna

Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

HERA Gestione Servizio Idrico Integrato

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna

com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it

ANAS

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it

NO RIFIUTI A DOZZA C.F. 90059690371 Via Calanco n. 83 40060 –Dozza (BO)

ISTANZA DI

"INCHIESTA PUBBLICA"

NELLA FORMA PIU' ESTESA

Oggetto: Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" sito nel Comune di Dozza (BO), in via Emilia, proposto da C.F.G. Ambiente S.r.l.

Soggetto richiedente l'Inchiesta Pubblica

IL COMITATO "CITTADINI BORGO DI DOZZA E TOSCANELLA"

(ora innanzi "Comitato") corrente in Dozza (BO) Via Calanco, n. 83, C.F.90059690371 in persona del l.r.p.t. Francesco Urbano quale Presidente dell'Associazione con potere di rappresentarla legalmente in ogni sede (giusta Statuto e Verbale assembleare di nomina), l'indirizzo Pec comitato.dozza@pec.it.

Ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 4/2018 "L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di un'amministrazione interessata o del pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente."

CHIEDE L'INCHIESTA PUBBLICA

richiedendo espressamente che sia attivata nella sua forma più estesa sia quanto all'oggetto, sia quanto ai soggetti che saranno ammessi a parteciparvi.

NO RIFIUTI A DOZZA

C.F. 90059690371

Via Calanco n. 83

40060 - Dozza (BO)

Quanto all'oggetto della inchiesta pubblica

L'inchiesta pubblica dovrà essere attivata con riguardo a tutte le procedure che

riguardano il Progetto presentato dalla C.F.G. Ambiente Srl.

Quanto ai soggetti che dovranno essere ammessi alla inchiesta pubblica

Tutti i Comitati, le Associazioni Ambientali, locali e Nazionali e tutti i cittadini

del Nuovo Circondario Imolese.

In merito all'ammissibilità dei Comitati è opportuno precisare che la

legittimazione di questi Comitati di cittadini discende infatti dal principio della

"vicinitas", principio in forza del quale è giusto e legittimo che i cittadini, resi

vicini dalla comunanza di un interesse diffuso di tutela del loro territorio, siano

ammessi alla procedura (in tal caso di inchiesta pubblica) non solo

individualmente, ma anche sotto forma appunto di Comitati.

Su tali aspetti la Giurisprudenza ha ormai assunto un orientamento a difesa di

questi Comitati e del principio della "vicinitas", tale per cui ove detti Comitati

fossero esclusi dalla partecipazione a tale procedimento, una simile esclusione

potrebbe pacificamente definirsi un atto illegittimo e di sopruso giuridico.

Ed a conferma di quanto si è detto, non ci si può esimere dal richiamare alcune

delle pronunce della Suprema Corte che hanno difeso questi Comitati ed il

principio della loro "vicinitas" ai cittadini ed al loro territorio.

E così le Sezioni Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 agosto

2019, n. 21740, intervengono sulla legittimazione ad impugnare gli atti relativi ad

una opera anche nel caso sia incontestata la prossimità (c.d. "vicinitas") delle

proprietà dei proprietari (terzi singoli), i quali agiscono a tutela del territorio, e in

via strumentale alle conseguenze dannose scaturenti dalla realizzazione

dell'intervento a proprio danno.

In questo caso, il requisito della vicinitas viene considerato elemento determinante

e sufficiente al fine di radicare l'interesse a ricorrere avverso la realizzazione

3

NO RIFIUTI A DOZZA

C.F. 90059690371

Via Calanco n. 83

40060 - Dozza (BO)

dell'opera, rispetto ad un interesse collettivo presente nei Comitati: l'impugnazione di un terzo rispetto al provvedimento esige il requisito della vicinitas e la prova della sussistenza di un qualche pregiudizio alla posizione del ricorrente derivante dall'assetto edilizio scaturente dal provvedimento impugnato.

Nella succitata sentenza, infatti, la Cassazione ha confermato che tutto l'impianto dei Comitati di cittadini anche in quel caso rendeva ben evidente la sussistenza di un loro specifico e concreto interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 cod. proc. civ. e dunque la domanda di quel Comitato risultava fondata.

I giudici della Sez. Un. Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 agosto 2019, n. 21740 hanno anche affermato un principio che anche ora legittima il Comitato a dire "la propria" sul progetto C.F.G. Ambiente, chiarendo infatti che per il requisito della "vicinitas" è sufficiente al fine di radicare l'interesse del Comitato ad opporsi alla realizzazione di un'opera, escludendo che la legittimazione del Comitato possa essere invece subordinata alla prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera da realizzarsi nelle vicinanze.

In altre parole, al Comitato deve essere consentito partecipare alla inchiesta pubblica perché quel Comitato si fa portatore di un interesse diffuso dei cittadini tale per cui il rapporto che lega quei cittadini (resi tra loro vicini dal fatto di condividere lo scopo di impedire l'approvazione di un progetto che impatterebbe in modo dannoso con il loro territorio) è quel rapporto appunto di "vicinitas" che è elemento «della differenziazione ad interessi qualificati in virtù delle norme costituzionali o di quelle ordinarie nella materia che qui interessa del diritto alla salute».

Il requisito della "vicinitas" produce e dimostra un interesse che non può che appartenere a tanti soggetti facenti parte di un Comitato identificato «in base ad un prevalente criterio territoriale che emerge come autentica situazione giuridica tutelabile in giudizio, laddove l'azione della Regione Emilia Romagna, nel caso in cui approvasse il progetto C.F.G. Ambiente, verrebbe inesorabilmente ad incidere

NO RIFIUTI A DOZZA

C.F. 90059690371

Via Calanco n. 83

40060 –Dozza (BO)

su un determinato spazio territoriale, modificandone l'assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità.

Del resto, oltre alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza amministrativa (Tar e Consiglio di Stato) annota che, al fine di riconoscere in capo ai Comitati la piena legittimazione ad opporsi a simili progetti impattanti sul territorio, è sufficiente che il Comitato segnali che quei progetti sono forieri di rischi per la salute, diritto, questo, costituzionalmente protetto».

Il pregio della sentenza delle Sezioni Unite Civ. della Cassazione è quello di aver statuito da una parte, l'elemento territoriale della "vicinitas", ovvero di coloro che dall'intervento ne subiscono gli effetti diretti, dall'altra parte, l'esigenza di garantire compiutamente un'istruttoria tecnica che risponda in modo puntuale agli effetti dell'intervento sulla salute e sull'ambiente, potendo anche i privati, anche raggruppati in Comitato, concorrere a dimostrarne gli esiti se diversi.

Nel diritto d'accesso, la "vicinitas" tra la proprietà del soggetto che presenta la domanda e quella del controinteressato, delinea la posizione di quest'ultimo rispetto a quella del "quisque de populo", corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ad un documento.

Tale criterio è ampiamente richiamato in materia collegata all'uso del territorio, dove viene riconosciuta la legittimazione di singoli soggetti ad impugnare atti amministrativi i quali, in qualche modo, interessino l'ambiente ovvero il territorio. In queste evenienze la legittimazione è in base al citato criterio della c.d. vicinitas, definita in termini sintetici come «il fatto che i soggetti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione» dell'intervento.

La partecipazione, il c.d. dibattito pubblico (ex art. 22, «Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico», del D.Lgs. n. 50/2016), esigerebbe la consultazione della popolazione prima di realizzare un

NO RIFIUTI A DOZZA

C.F. 90059690371

Via Calanco n. 83

40060 - Dozza (BO)

intervento pubblico che incida su un determinato territorio in modo rilevante.

Sarebbe auspicabile garantire – sempre e comunque – l'inserimento delle Osservazioni sia dei privati che di tutti quei Comitati che sono portatori di un interesse diffuso, osservando che la "trasparenza" dovrebbe sempre essere ammessa quando un intervento, qual è quello del progetto C.F.G. Ambiente, possa presentare (anche a livello ipotetico o potenziale) effetti sulla salute e sull'ambiente, valori primari per uno sviluppo sostenibile e durevole, evitando al privato il ricorso alla "Giustizia".

CONCLUSIONI

Il Presidente del Comitato ribadisce la richiesta di INCHIESTA PUBBLICA

chiedendo espressamente che sia attivata nella sua forma più estesa, affinchè possa parteciparvi non solo "il Comitato" ed Enti pubblici come per legge e non solo la popolazione interessata (cioè i singoli cittadini che hanno presentato Osservazioni), ma siano ammessi a parteciparvi di pieno diritto anche tutti i cittadini del "Nuovo Circondario Imolese" ed ogni altro soggetto legalmente interessato che abbia presentato Osservazioni.

Quanto all'oggetto, l'inchiesta pubblica non dovrà essere limitata, ma anzi dovrà riguardare l'intera iniziativa della azienda C.F.G. Ambiente senza escludere nessun aspetto del suo progetto come identificato in epigrafe, ricomprendendovi cioè sia la procedura di "VIA -Valutazione Impatto Ambientale", sia la procedura di Valutazione Incidenza Ambientale, sia la Procedura di rilascio del titolo edilizio ai sensi degli artt. 27 bis e art. 29-ter, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. 4/2018 e DPR 380 /2001 relativa al progetto "Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" sito nel Comune di Dozza (BO), in via Emilia, proposto da C.F.G. Ambiente S.r.l."

A tal fine di allegano

- Statuto e relativo Verbale di nomina del presidente.
- Raccolta firme inerenti il progetto